

# Votazione popolare del 27 settembre 1998

## Opuscolo sull'iniziativa popolare

### «per la 10a revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento» (cosiddetta Iniziativa «di recupero»)

della Unione sindacale svizzera (USS) e della  
Federazione svizzera dei sindacati cristiani (FSSC)

A. La 10a revisione dell'AVS e le sue novità	2 pagine
B. La regolamentazione dell'età di pensionamento AVS oggi in vigore	3 pagine
C. Che cosa vuole l'iniziativa "di recupero"?	1 pagina
D. Aumento dell'età di pensionamento e disoccupazione	2 pagine
E. Parere del Consiglio federale e del Parlamento	2 pagine
F. Novità dell'11a revisione dell'AVS	2 pagine
G. Iniziative ancora pendenti sull'età di pensionamento	2 pagine
H. Cifre e dati statistici	4 pagine

## **A. La 10a revisione dell'AVS e le sue novità**

### **1. L'obiettivo della 10a revisione dell'AVS**

#### **Un sistema adeguato ai tempi e con una struttura solida**

Introdotta in Svizzera 50 anni fa, il sistema dell'AVS si è dimostrato valido e al passo coi tempi. La solidarietà tra giovani e anziani e tra ricchi e poveri non è mai stata messa in discussione. L'obiettivo della 10a revisione dell'AVS era appunto quello di adeguare questo sistema sociale così ben strutturato alle esigenze attuali.

### **2. Novità**

#### **Parità dei sessi**

Nel 1981 il popolo svizzero ha deciso di inserire la parità dei sessi nella Costituzione federale e nel 1988 è entrato in vigore il nuovo diritto matrimoniale. La 10a revisione dell'AVS ha permesso di realizzare in ampia misura il principio della parità dei sessi nell'AVS.

Con l'introduzione del cosiddetto sistema dello splitting, le donne ricevono una rendita propria, indipendentemente dal loro stato di famiglia. Con l'assegnazione degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali si è cercato inoltre di adeguare l'AVS ad alcune situazioni di vita tipicamente femminili. Un'altra novità è che gli uomini rimasti vedovi con figli ricevono anch'essi una rendita vedovi.

#### **Miglioramento delle prestazioni**

Una nuova formula di rendita permette di migliorare notevolmente la posizione delle beneficiarie e dei beneficiari di rendite economicamente più deboli e l'introduzione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS di grado medio rappresenta un miglioramento considerevole per il numero sempre crescente di anziani bisognosi di cure.

#### **Età di pensionamento**

A lungo termine la 10a revisione dell'AVS comporta l'aumento dell'età di pensionamento delle donne (1a tappa nel 2001: aumento a 63 anni, 2a tappa nel

2005: aumento a 64 anni). In ogni caso le donne possono usufruire di un'anticipazione della rendita e quindi andare in pensione a 62 (o 63) anni. Già oggi gli uomini possono usufruire dell'anticipazione e andare in pensione a 64 anni anziché 65. Dal 2001 potranno andare in pensione, per l'AVS, già a 63 anni.

### **3. Referendum contro la 10a revisione dell'AVS**

L'Unione sindacale svizzera (USS) e la Federazione svizzera dei sindacati cristiani (FSSC) avevano lanciato il referendum contro la 10a revisione dell'AVS a causa dell'aumento dell'età di pensionamento delle donne partendo dalle seguenti considerazioni:

- la 10a revisione dell'AVS significherebbe che le donne che vanno in pensione a 62 anni dovrebbero accontentarsi di una rendita molto ridotta
- un innalzamento dell'età di pensionamento avrebbe come conseguenza 35.000 disoccupati in più
- un innalzamento dell'età di pensionamento delle donne sarebbe uno svantaggio per molti uomini con una moglie più giovane di loro perché la rendita completa viene eliminata e fino al raggiungimento dell'età del pensionamento da parte della moglie la coppia dovrebbe vivere della sola rendita del marito
- un innalzamento dell'età di pensionamento non porterebbe alle donne una vera uguaglianza perché nella vita professionale sono sempre soggette a diversi svantaggi
- un innalzamento dell'età del pensionamento trasformerebbe il sistema dello splitting – di per sé innovativo – in una riduzione delle prestazioni sociali
- l'AVS non ha bisogno di un innalzamento dell'età di pensionamento per ragioni finanziarie.

### **4. Risultato della votazione**

Il 25 giugno 1995 il popolo svizzero ha approvato la 10a revisione dell'AVS con il 60,7% di voti favorevoli. L'iniziativa "per il potenziamento dell'AVS e dell'AI" presentata dal Partito socialista svizzero (PSS) e dall'USS - anch'essa oggetto di votazione nella stessa data - che avrebbe provocato una dislocazione di valore dal secondo al primo pilastro, è stata invece respinta dal popolo svizzero. Con questi risultati gli aventi diritto al voto hanno sottolineato la grande importanza che attribuiscono all'AVS. La 10a revisione dell'AVS è in vigore dal 1° gennaio 1997.

## **B. L'attuale regolamentazione dell'età di pensionamento AVS**

### **1. Età di pensionamento ordinaria**

#### **Donne**

Con la 10a revisione dell'AVS l'età di pensionamento ordinaria per le donne viene aumentata progressivamente a 64 anni.

Anno civile	Età di pensionamento	Anno di nascita
1997-2000	62	1938 e prima
2001-2004	63	1939-1941
dal 2005	64	1942 e dopo

#### **Uomini**

L'età di pensionamento ordinaria rimane 65 anni.

### **2. Rinvio della riscossione della rendita**

Gli assicurati hanno la possibilità di rinviare la riscossione della rendita di vecchiaia di almeno un anno fino a un massimo di cinque anni.

#### **Effetti**

Il rinvio comporta un aumento della rendita di vecchiaia, che viene versato sotto forma di supplemento. Il supplemento è pari al corrispondente valore assicurativo delle prestazioni non sfruttate. Il suo importo dipende dalla durata del rinvio e va dal 5,2 al 31,5 per cento.

#### **Cifre**

Circa l'1 per cento delle donne e degli uomini divenuti beneficiari di rendite nel 1997 hanno rinviato la riscossione della loro rendita e deciso di continuare a lavorare anche dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

### 3. Anticipazione della riscossione della rendita

Gli assicurati hanno la possibilità di riscuotere la rendita uno o due anni prima della data di pensionamento. Questa novità viene introdotta a tappe.

#### Uomini:

Dal 1997: anticipazione possibile a 64 anni (nati nel 1933 o prima)

Dal 2001: anticipazione possibile a 63 o 64 anni (nati nel 1938 e dopo)

#### Anticipazione della rendita uomini

Anno di nascita		1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
Riscossione della rendita ordinaria a partire da 65 anni		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Anticipazione della rendita possibile a 64 anni			1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Anticipazione della rendita possibile a 63 anni								2001	2002



Riduzione del 6,8%



Riduzione del 13,6%

#### Donne:

Dal 2001: anticipazione possibile a 62 anni anziché 63

Dal 2005: anticipazione possibile a 62 o 63 anni anziché 65.

#### Anticipazione della rendita donne

Anno di nascita	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949
Età di pensionamento	62	62	62	62	63	63	63	64	64	64	64	64	64	64	64
Riscossione della rendita normale a partire da	1997	1998	1999	2000	2002	2003	2004	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anticipazione della rendita possibile a 62 anni					2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anticipazione della rendita possibile a 63 anni								2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012



Riduzione del 3,4%



Riduzione del 6,8%



Riduzione del 13,6

### **Effetti**

L'anticipazione comporta una riduzione della rendita di un importo pari al valore corrispondente delle prestazioni riscosse in anticipo. Se così non fosse, le persone che usufruiscono dell'anticipazione della rendita sarebbero notevolmente avvantaggiate rispetto a quelle che riscuotono la rendita solo dopo aver raggiunto l'età del pensionamento.

Per gli uomini la riduzione della rendita ammonta al 6,8% per ogni anno anticipato.

In base alle disposizioni transitorie per le donne nate nel 1947 o prima la percentuale di riduzione ammonta solo al 3,4 % per ogni anno anticipato.

L'anticipazione della rendita è possibile anche per le persone che nel loro periodo di contribuzione hanno conseguito solo redditi modesti perché le prestazioni complementari vengono versate anche per tutta la durata del periodo di anticipazione.

### **Cifre**

Circa il 4 per cento degli uomini che nel 1997 hanno compiuto 64 anni ha deciso di usufruire dell'anticipazione della rendita. Per il 1998 si prevede un leggero aumento.

## **C. Che cosa vuole l'iniziativa "di recupero"?**

Nel giugno 1995 l'Unione sindacale svizzera (USS) e la Federazione svizzera dei sindacati cristiani (FSSC) hanno presentato l'iniziativa popolare "per la 10a revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento". L'iniziativa rimette in discussione le disposizioni della 10a revisione dell'AVS che prevedono l'aumento progressivo dell'età di pensionamento delle donne. Questa regolamentazione dell'età di pensionamento dovrebbe essere ancorata nella Costituzione federale.

Le novità previste dall'iniziativa sono limitate nel tempo: se fosse accettata, le modifiche apportate sarebbero valide solo fino all'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS prevista per l'1.1.2003. L'iniziativa rappresenterebbe quindi una soluzione puramente transitoria.

L'iniziativa non riguarderebbe invece l'anticipazione della rendita per gli uomini e le altre novità introdotte dalla 10a revisione dell'AVS.

## **D. Aumento dell'età di pensionamento e disoccupazione**

### **Aumento della disoccupazione**

I fautori dell'iniziativa sostengono che l'aumento dell'età di pensionamento delle donne comporterebbe un massiccio aumento della disoccupazione. Si tratta di una tesi avanzata già prima della votazione sulla 10a revisione dell'AVS allo scopo di combatterla.

Nel 1994 è stato pubblicato un rapporto sugli effetti dell'aumento dell'età di pensionamento delle donne sull'assicurazione contro la disoccupazione (AD). Esso è giunto alle conclusioni descritte qui di seguito e che risultano valide ancora oggi (Ufficio federale delle assicurazioni sociali in collaborazione con l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (oggi: Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro); vedi CHSS 4/1994, p. 173 segg. d/f)

#### **Le donne più anziane sono in media più colpite dalla disoccupazione**

Nel 1994 svolgeva un'attività lucrativa circa il 37 per cento delle donne di 60 e 61 anni. Si è invece constatato che, a partire dai 62 anni, la percentuale di donne esercitanti un'attività lucrativa diminuisce in misura significativa, cosa che deriva ovviamente dal raggiungimento dell'età di pensionamento.

La disoccupazione tra le donne nella fascia di età dai 60 ai 61 anni corrisponde più o meno a quella registrata nel resto della popolazione.

#### **Non è sempre vero che gli anziani bloccano i giovani**

Con l'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne, circa 14.000 donne di 62 – 63 anni rimarrebbero sul mercato del lavoro.

Per calcolare la possibile percentuale di disoccupate tra le donne di 62 – 63 anni si è partiti dal presupposto che questa si aggirerebbe più o meno sui livelli di quella tra le donne di 60 – 61 anni. Partendo quindi da una percentuale di disoccupati del 5 per cento circa, si arriverebbe a circa 1.300 donne disoccupate in questa categoria d'età.

Nel peggiore dei casi il numero dei disoccupati aumenterebbe di una cifra pari al numero preciso delle donne coinvolte dall'aumento dell'età, vale a dire di circa 14.000 persone. L'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne ha infatti ripercussioni anche sulla situazione professionale delle lavoratrici e dei

lavoratori più giovani che non troverebbero lavoro per la permanenza prolungata sul mercato del lavoro da parte delle donne più anziane. Occorre però precisare che - con la creazione e la soppressione di posti di lavoro - il mercato del lavoro viene a trovarsi in una situazione di flusso continuo. I lavoratori che perdono il posto non sempre vengono automaticamente sostituiti da nuovi assunti. Per questa ragione la permanenza di persone più anziane nel mondo del lavoro non comporta necessariamente un blocco dei posti di lavoro per i lavoratori più giovani.

## **E. Parere del Consiglio federale e del Parlamento**

### **Estratto dalle spiegazioni del Consiglio federale in merito alla votazione popolare del 27 settembre 1998:**

L'iniziativa rimette in discussione l'innalzamento progressivo dell'età di pensionamento delle donne deciso nel quadro della 10a revisione dell'AVS. La riforma ne uscirebbe squilibrata e sarebbe compromessa in modo irresponsabile la stabilità finanziaria futura dell'AVS. L'iniziativa è soltanto una soluzione transitoria da applicare fino all'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS e non offre risposte lungimiranti ai problemi di domani. Con l'11a revisione dell'AVS il Consiglio federale intende invece introdurre un pensionamento flessibile, finanziariamente sopportabile e capace di soddisfare le esigenze di uomini e donne. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa per i seguenti motivi:

#### **Mantenimento dello statu quo**

Considerazioni di ordine finanziario hanno spinto a vincolare i numerosi miglioramenti introdotti dalla 10a revisione dell'AVS all'aumento progressivo dell'età di pensionamento delle donne. Una scelta accettata da popolo e Cantoni. È dunque discutibile ritornare su questo aspetto della revisione. Mantenendo l'età di pensionamento oggi in vigore (62 anni per le donne e 65 per gli uomini) si ridurrebbe il margine di manovra in vista dell'introduzione del pensionamento flessibile, fondato su un'età unica per uomini e donne e finanziariamente sopportabile, così come previsto dall'11a revisione dell'AVS.

#### **Necessità di un pensionamento flessibile**

L'esperienza e le esigenze degli interessati dimostrano che il pensionamento rigido richiesto dall'iniziativa è ormai superato. Occorre cercare una soluzione flessibile che preveda una determinata fascia di oscillazione basata su un'età di pensionamento uguale per uomini e donne. È d'altronde la soluzione adottata dalla maggior parte dei Paesi europei. Il Consiglio federale ha optato per il pensionamento a 65 anni. È tuttavia consapevole del fatto che non tutti possono lavorare fino a 65 anni e che occorre anche permettere a coloro che lo desiderano, di andare in pensione più tardi o di diminuire progressivamente il tempo di lavoro. Questi argomenti parlano a favore del pensionamento flessibile fra i 62 e i 65 anni previsto dall'11a revisione dell'AVS. Affinché il maggior numero possibile di persone possa approfittare del pensionamento flessibile, la rendita anticipata deve essere fissata sulla base di criteri sociali.

### **Conseguenze finanziarie dell'iniziativa**

Dato che l'iniziativa è una soluzione transitoria, l'entità dei suoi costi supplementari dipenderà dalla data di entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS. In caso di accettazione dell'iniziativa, il maggiore onere a carico dell'AVS/AI sarebbe inizialmente piuttosto modesto, mentre in seguito aumenterebbe progressivamente fino a raggiungere i 700 milioni di franchi annui nel 2006. Un simile incremento dei costi appare assolutamente inaccettabile di fronte alla necessità di consolidare finanziariamente l'AVS. L'eventuale alleggerimento dei conti dell'assicurazione contro la disoccupazione non può in alcun modo compensare i costi supplementari a carico dell'AVS. Sarebbe inopportuno assumere costi considerevoli per un disciplinamento oggettivamente insoddisfacente.

### **Garanzia della stabilità finanziaria dell'AVS**

Le conseguenze finanziarie dell'iniziativa peggiorerebbero la situazione finanziaria dell'AVS. La popolazione svizzera continua ad invecchiare: dal 1950 la speranza di vita delle persone di 65 anni è aumentata di 3,9 anni per gli uomini e di 6,3 anni per le donne. I pensionati sono pertanto in costante aumento rispetto alla popolazione che paga i contributi. Per finanziare l'AVS/AI, il Parlamento ha già votato un aumento dell'IVA dell'1 per cento a partire dal 1999. L'imminente 11a revisione dell'AVS si prefigge di garantire il finanziamento a lungo termine dell'AVS. Allo scopo di garantire il consolidamento finanziario dell'AVS si prevede di aumentare nuovamente l'IVA.

## **F. Novità dell'11a revisione dell'AVS**

### **1. Finanziamento sicuro dell'AVS a media e a lunga scadenza**

Secondo il Consiglio federale, la fonte di finanziamento principale per coprire i costi supplementari dell'AVS è l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Ad essa si aggiungono altre possibilità di risparmio derivanti da diverse misure applicabili nel settore dei contributi come pure dall'equiparazione delle rendite per vedove e per vedovi nel settore delle prestazioni.

### **2. Età di pensionamento flessibile**

L'adeguamento dell'età di pensionamento delle donne a 65 anni nel quadro della realizzazione della parità dei sessi nell'AVS va considerata nell'ambito più generale dell'età di pensionamento flessibile. L'apertura in questo senso dovrebbe permettere l'anticipazione della rendita fino a tre anni prima.

L'obiettivo da raggiungere è un'età di pensionamento uguale per uomini e donne, ben strutturata sul piano degli accordi sociali, veramente flessibile e in grado di tener conto delle diverse situazioni di vita e delle esigenze delle persone assicurate. Inoltre il finanziamento dell'età di pensionamento flessibile deve essere garantito a media e a lunga scadenza.

Sono previsti i seguenti modelli:

- **Rendita di vecchiaia per persone non attive in caso di lunga attività lavorativa**  
Questa variante prevede la riscossione di una rendita di vecchiaia senza riduzioni dopo almeno 41 anni di attività lavorativa (o periodi equiparati agli anni in cui si è esercitata un'attività lucrativa).
- **Possibilità di anticipare la rendita con una riduzione dipendente dal reddito**  
Per stabilire la riduzione della rendita AVS derivante dall'anticipazione questo modello si basa sulla situazione economica del beneficiario.

- **Modello con riduzione attuariale minore**  
Questa riduzione viene finanziata con determinati risparmi nell'aumento dell'età di pensionamento delle donne e con modifiche nel settore delle rendite vedovili.  
Un'altra possibilità presa in considerazione è l'anticipazione del processo di risparmio di vecchiaia nell'ambito della previdenza professionale (2° pilastro).

## **G. Iniziative ancora pendenti sull'età di pensionamento**

Attualmente, oltre all'iniziativa popolare sottoposta a votazione, sono pendenti anche altre iniziative riguardanti l'età di pensionamento:

**Iniziativa popolare della Società svizzera degli impiegati di commercio (SSIC) e della Federazione delle associazioni svizzere degli impiegati (FSI) " a favore di un'AVS flessibile - contro l'aumento dell'età di pensionamento per le donne"**

Quest'iniziativa richiede l'introduzione di una rendita di vecchiaia per persone non attive a partire dai 62 anni per donne e uomini e ha il seguente tenore:

*La Costituzione federale è completata come segue:*

*Art. 34<sup>quater</sup> cpv. 2 sesto e settimo periodo (nuovi)*

*<sup>2</sup> ...Il diritto alla rendita di vecchiaia sorge al compimento del 62° anno di età, qualora non venga esercitata un'attività lucrativa o il reddito da una tale attività sia inferiore a una volta e mezzo l'importo della rendita minima. La legge fissa l'età a partire dalla quale il diritto alla rendita vale incondizionatamente. ...*

### **Iniziative popolari del Partito ecologista svizzero (PES)**

- a. "per un'età pensionabile flessibile: dai 62 anni per donne e uomini"**
- b. "per garantire l'AVS - tassare l'energia e non il lavoro!"**

Queste due iniziative vanno insieme (cosiddette iniziative tandem). Mentre la prima vorrebbe introdurre una rendita di vecchiaia per persone non attive a partire dai 62 anni per donne e uomini, la seconda prevede un finanziamento dei costi dovuti alla diminuzione dell'età di pensionamento per mezzo di una tassa sull'energia. I testi delle iniziative hanno il seguente tenore:

- a. "per un'età pensionabile flessibile: dai 62 anni per donne e uomini"**

*/*

*La Costituzione federale è completata come segue:*

*Art. 43<sup>quater</sup> cpv. 8 (nuovo)*

*<sup>8</sup> ... Le rendite di vecchiaia sono concesse al compimento dei 62 anni. In caso di attività lucrativa dopo il compimento dei 62 anni, la legge stabilisce quando tale diritto sorge senza l'obbligo di abbandonare l'attività lucrativa e disciplina il*

*diritto a una rendita parziale nel caso di abbandono parziale dell'attività lucrativa. Essa può ridurre il limite di età e prevedere, a determinate condizioni, la riscossione anticipata della rendita.*

*II*

*Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:*

*Art. 23 (nuovo)*

*Se entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 34<sup>quater</sup> capoverso 8 l'Assemblea federale non promulga la corrispondente legislazione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive.*

**b. "per garantire l'AVS - tassare l'energia e non il lavoro!"**

*I*

*La Costituzione federale è modificata come segue:*

*Art. 41<sup>quater</sup> (nuovo)*

*Per assicurare il finanziamento totale o parziale delle assicurazioni sociali, la Confederazione preleva una tassa sui vettori d'energia non rinnovabili e sull'elettricità di origine idraulica prodotta in centrali di potenza superiore a un megawatt.*

*II*

*Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:*

*Art. 24 (nuovo)*

*<sup>1</sup> Nel caso di una riduzione dell'età che dà diritto alla rendita di vecchiaia, i costi supplementari così provocati per l'AVS saranno coperti dal prodotto della tassa sull'energia ai sensi dell'articolo 41<sup>quater</sup>.*

*<sup>2</sup> Per il sovrappiù, il prodotto della tassa sull'energia è impiegato, in modo socialmente sopportabile, per la riduzione delle quote versate dai salariati e dai datori di lavoro a favore dell'AVS, dell'AI, dell'IPG e dell'assicurazione contro la disoccupazione, come pure delle quote degli indipendenti a favore dell'AVS, dell'AI e dell'IPG. Le persone prive di attività lucrativa e il cui reddito non raggiunge un montante minimo fissato dalla legge beneficiano di un rimborso fiscale che compensa l'aumento medio del costo dell'energia dovuto alla tassa.*

*<sup>3</sup> La tassa sull'energia è introdotta progressivamente a tappe regolari e prevedibili. La legge può prevedere agevolazioni fiscali limitate nel tempo per i casi di rigore.*

## H. Cifre e dati statistici

### 1. Bilancio finanziario dell'AVS: Confronto sistema attuale – età di pensionamento 62/65 secondo l'iniziativa

(Importi in milioni di franchi; ai prezzi del 1998)

Anno	Costi			Entrate					Conto del capitale			
	Età di pensionamento secondo il sistema attuale*	Costi supplementari età di pensionamento 62/65 secondo l'iniziativa	Totale	Contributi e regresso: età di pensionamento secondo sistema attuale*	Variab. contributive età di pensionamento 62/65 secondo l'iniziativa	IVA	Poteri pubblici	Interessi	Totale	Mutamento annuale	Stato alla fine dell'anno	In % delle spese
1997	25 803		<b>25 803</b>	18 601			5 161	1 458	<b>25 220</b>	- 583	23 223	90.0
1998	26 600		<b>26 600</b>	19 194			5 320	999	<b>25 513</b>	-1 087	22 136	83.2
1999	27 267		<b>27 267</b>	19 281		1 294	5 453	924	<b>26 952</b>	- 315	21 602	79.2
2000	27 297		<b>27 297</b>	19 425		1 772	5 459	898	<b>27 554</b>	257	21 435	78.5
2001	28 553	85	<b>28 638</b>	19 562	- 7	1 785	5 728	853	<b>27 921</b>	- 717	20 298	70.9
2002	28 432	189	<b>28 621</b>	19 710	- 10	1 798	5 724	796	<b>28 018</b>	- 603	19 297	67.4
2003	29 208	215	<b>29 423</b>	19 981	- 11	1 824	6 038	716	<b>28 548</b>	- 875	17 769	60.4
2004	28 760	237	<b>28 997</b>	20 231	- 12	1 847	5 947	654	<b>28 667</b>	- 330	16 838	58.1
2005	30 596	462	<b>31 058</b>	20 484	- 38	1 870	6 355	550	<b>29 221</b>	-1 837	14 432	46.5
2006	29 918	720	<b>30 638</b>	20 689	- 40	1 888	6 266	440	<b>29 243</b>	-1 395	12 549	41.0
2007	31 905	808	<b>32 713</b>	20 877	- 41	1 905	6 677	284	<b>29 702</b>	-3 011	9 114	27.9
2008	31 555	836	<b>32 391</b>	21 054	- 42	1 922	6 607	116	<b>29 657</b>	-2 734	6 072	18.7
2009	33 799	934	<b>34 733</b>	21 235	- 43	1 938	7 072	- 110	<b>30 092</b>	-4 641	1 226	3.5
2010	33 243	1 141	<b>34 384</b>	21 435	- 61	1 957	6 997	- 352	<b>29 976</b>	-4 408	-3 223	-9.4

1.1.1999: 1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto  
- 83% a favore dell'assicurazione  
- 17% a favore della Confederazione

UFAS/ 7.7.98

\*Incluso l'aumento dell'età pensionabile delle donne a 63 (nel 2001) rispettivamente 64 anni (nel 2005).

## 2. Effetti dell'iniziativa sulle prestazioni e sui contributi dell'AVS e dell'AI

Mantenendo l'età di pensionamento delle donne a 62 anni, a partire dal 2001 l'AVS dovrebbe pagare più rendite del previsto, mentre verrebbero a mancare ulteriori contributi. Con l'innalzamento progressivo dell'età di pensionamento delle donne, le donne che diventano beneficiarie di rendita a partire dal 2001 - cioè quelle nate nel 1947 o prima - possono usufruire dell'anticipazione delle loro rendite al tasso di riduzione dimezzato del 3,4%. Questo tasso di riduzione estremamente vantaggioso lascia prevedere un numero elevato di rendite riscosse anticipatamente. Il tutto comporterebbe nei primi anni un alleggerimento dei conti dell'AVS, vista anche l'introduzione dell'aumento dell'età di pensionamento. Se l'iniziativa dovesse invece venire accettata, il maggior onere a carico dell'AVS derivante dall'età di pensionamento a 62 anni sarebbe inizialmente piuttosto modesto, ma a partire dal 2006 le differenze aumenterebbero perché, a partire da questa data, l'aumento dell'età di pensionamento delle donne previsto dalla 10a revisione dell'AVS inizierebbe a dare i suoi frutti.

(Cifre secondo il messaggio del 29.1.1997 in mio. di franchi)

Anno	AVS		AI		Totale
	Prestazioni	Contributi*	Prestazioni	Contributi*	
2001	90	- 9	- 65	- 2	36
2002	208	- 12	- 98	- 2	124
2003	255	- 13	- 115	- 2	155
2004	290	- 14	- 129	- 3	178
2005	587	- 24	- 220	- 4	395
2006	948	- 51	- 299	- 8	708

\*Contributi negativi sono conteggiati come onere **supplementare**.

### 3. Effetti dell'iniziativa per la Confederazione e i Cantoni

Nell'AVS la Confederazione sostiene il 17 per cento delle spese supplementari. Nell'AI la percentuale dei risparmi ammonta al 37,5 per cento.

Nell'AVS i Cantoni pagano il 3 per cento delle spese supplementari. Nell'AI la percentuale dei risparmi ammonta al 12,5 per cento.

#### Spese supplementari dei poteri pubblici nell'AVS e nell'AI

(Cifre secondo il messaggio del 29.1.1997 in mio. di franchi)

Anno	Confederazione			Cantoni		
	AVS	AI	Insieme	AVS	AI	Insieme
2001	15	- 24	- 9	3	- 8	- 5
2002	35	- 37	- 2	6	- 12	- 6
2003	43	- 43	0	8	- 14	- 6
2004	49	- 48	1	9	- 16	- 7
2005	100	- 83	17	18	- 28	- 10
2006	161	- 112	49	28	- 37	- 9

## 4. Tabella dell'età di pensionamento in diversi Paesi

(Età di pensionamento attuale o da raggiungere per legge con termini transitori)

Paese	Uomini	Donne	Anticipazione/Rinvio possibili
Austria	65	60 <sup>1</sup>	■
Belgio	65	60 <sup>2</sup>	■
Germania	65	65 <sup>3</sup>	■
Danimarca	67	67	■
Spagna	65	65	■
Francia	60	60	
Grecia	65	65	■
Irlanda	65	65	
Italia	65 <sup>4</sup>	60 <sup>4</sup>	■
Lussemburgo	65	65	■
Paesi Bassi	65	65	
Norvegia	67	67	
Finlandia	65	65	■
Portogallo	65	65 <sup>5</sup>	
Gran Bretagna	65	65 <sup>6</sup>	
Svezia	65	65	■
<i>Svizzera</i>	65	64 <sup>7</sup>	■

<sup>1</sup>tra il 2024 e il 2033: innalzamento progressivo a 65 anni

<sup>2</sup>fino a luglio 97: 60 anni, da luglio 97: 61 anni con innalzamento progressivo fino a 65 anni entro il 2009; anticipazione possibile a partire da 60 anni in caso di durata contributiva adeguatamente lunga

<sup>3</sup>Innalzamento progressivo da 60 a 65 anni entro il 2005

<sup>4</sup>Innalzamento progressivo entro il 2000

<sup>5</sup>Innalzamento graduale da 62 a 65 anni entro il 1999

<sup>6</sup>Innalzamento da 60 a 65 anni tra il 2010 e il 2020

<sup>7</sup>Innalzamento progressivo da 62 a 63 anni nel 2001, da 63 a 64 anni nel 2005

Fonti: Euro Atlas, edito dal Ministero federale del lavoro e dell'ordine sociale, Bonn, gennaio, 1996; MISSOC 1995 (Commissione europea MISSOC, Sicurezza sociale negli stati membri dell'Unione, stato al 1.7.1995); G. Reday-Mulvey, L'âge de la retraite dans l'Union Européenne, Association Internationale pour l'Etude de l'Economie de l'Assurance, Ginevra, 1996. Dati sul Belgio: Ministero della previdenza sociale, Belgio.